



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010

*Emanato con Decreto Rettorale 12 aprile 2023, n. 399
Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale 26 giugno 2026, n. 895
Entrato in vigore il 29 giugno 2026*



UFFICIO RECLUTAMENTO DOCENTI

Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9181-9182-9183-9184

Email reclutamento.docenti@uninsubria.it PEC ateneo@pec.uninsubria.it

Web www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Piano III
Uff. 3.035.0



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24
DELLA LEGGE N. 240/2010**

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria.....	3
Art. 3 - Contratto.....	3
Art. 4 - Proposta di reclutamento.....	4
Art. 5 - Indizione della procedura pubblica di selezione.....	4
Art. 6 - Requisiti per la partecipazione.....	5
Art. 7 - Commissioni giudicatrici.....	5
Art. 8 - Selezione	7
Art. 9 - Termini del procedimento	8
Art. 10 - Proposta di chiamata	8
Art. 11 - Chiamata diretta di ricercatori a tempo determinato.....	8
Art. 12 - Rapporto di lavoro.....	9
Art. 13 - Periodo di prova.....	9
Art. 14 - Incompatibilità.....	10
Art. 15 - Trattamento economico.....	10
Art. 16 - Chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia.....	10
Art. 17 - Mobilità.....	11
Art. 18 - Cessazione	12
Art. 19 - Procedure d'urgenza	12
Art. 20 - Trattamento dei dati personali	12
Art. 21 - Norme finali e transitorie.....	12

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi dell'Insubria, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, instaura rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione n. 251 dell'11 marzo 2005.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).

Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria

1. Il reclutamento di ricercatori a tempo determinato avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, o con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario o, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010, a carico di soggetti pubblici e privati previa stipula di convenzioni che prevedano, tra le tipologie di spesa eleggibili a finanziamento, il reclutamento di ricercatori, il cui importo di finanziamento deve assicurare la copertura non inferiore al costo quindicennale della posizione (RTT e professore associato).

Nel caso in cui, ai sensi della predetta convenzione, l'intero finanziamento, o parte di esso, non sia erogato anticipatamente rispetto alla data di assunzione in servizio del ricercatore, il soggetto finanziatore, se ente privato, dovrà consegnare idonea fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato; se ente pubblico, dovrà fornire garanzia delle obbligazioni assunte con atto formale (delibera dell'organo competente ovvero eventuale altro provvedimento relativo all'impegno di spesa).

La copertura finanziaria è assicurata anche mediante progetti di ricerca nazionali ed internazionali che prevedano espressamente nel piano finanziario spese per il reclutamento di personale o mediante risorse ottenute per specifici interventi ministeriali.

2. Ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 8, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinati al finanziamento di spese di personale devono essere supportati da specifici accordi approvati dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Università vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula di contratti di cui al presente Regolamento, in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi dell'Insubria.

L'Ateneo potrà, quindi, bandire procedure riservate a candidati in possesso del suddetto requisito.

Art. 3 - Contratto

1. Il contratto del ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. È previsto il regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito. Il ricercatore è tenuto a svolgere durante il primo anno di contratto almeno 40 ore, se a tempo definito, e almeno 60 ore, se a tempo pieno di didattica frontale. A partire dal secondo anno almeno 80 ore, se a tempo definito, e almeno 120 ore, se a tempo pieno, di didattica frontale per anno accademico, secondo modalità indicate nel bando di selezione e nel contratto; l'impegno minimo si intende assolto con le modalità

previste dall'art. 3, comma 1 lettera a) e b) del Regolamento per la disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento.

Durante il primo anno di contratto al ricercatore, sia a tempo pieno che a tempo definito, è vietato svolgere funzioni didattiche extraistituzionali, come definite all'art. 1, comma 7, lettera d) del Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori.

Per i ricercatori di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale presso strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto della normativa vigente in materia e degli Accordi tra l'Azienda Sanitaria convenzionata e l'Università.

3. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 4 - Proposta di reclutamento

1. La proposta di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato è formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta dalla maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia presenti. La proposta di attivazione della procedura viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, che tiene conto del piano di programmazione triennale dell'Ateneo.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola di Medicina per l'ambito medico, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale di cui al D.M. n. 855/2015 o il gruppo scientifico disciplinare di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010, per il quale viene richiesta la procedura;
 - b. l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c. le attività oggetto del contratto con riferimento all'attività di ricerca, all'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore è chiamato a svolgere;
 - d. l'attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca da espletarsi sulla base di accordi tra l'Università e le competenti strutture sanitarie nazionali;
 - e. il regime di impegno, a tempo pieno o definito;
 - f. la copertura finanziaria con indicazione della fonte di finanziamento;
 - g. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che un candidato può presentare;
 - h. l'eventuale prova orale finalizzata ad accertare esclusivamente l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Art. 5 - Indizione della procedura pubblica di selezione

1. Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato, per almeno trenta giorni all'Albo Ufficiale e nel sito web istituzionale di Ateneo, nel sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea ed è dato avviso anche in lingua inglese. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Nel bando sono indicati:

- il numero dei posti,
- il dipartimento di afferenza,
- il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale di cui al D.M. n. 855/2015 o il gruppo scientifico disciplinare di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 per il quale viene richiesta la procedura,

- l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari,
- il regime di impegno a tempo pieno o definito,
- le informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale,
- lo svolgimento dell'attività assistenziale, ove prevista, per i settori di area medica,
- l'eventuale numero massimo di pubblicazioni comunque non inferiore a dodici,
- l'eventuale indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera,
- le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura e le modalità di selezione.

L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. L'università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D. Lgs.14/03/2013, n. 33.

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
Per le selezioni che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale presso struttura convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, i candidati devono essere in possesso del titolo di studio necessario per l'espletamento delle funzioni assistenziali.
2. Non possono partecipare:
 - a. i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente Regolamento;
 - b. coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ed effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 7 - Commissioni giudicatrici

1. La selezione è svolta da una Commissione nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto, ed è composta da tre professori di ruolo di cui almeno uno di prima fascia, inquadrati nel settore concorsuale o nel gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione, appartenenti ai ruoli di Atenei diversi tra loro, anche stranieri, con un elevato profilo scientifico, anche a livello internazionale, riconosciuto nell'ambito della comunità scientifica di riferimento.
I professori di prima fascia devono essere in possesso dei valori soglia per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. I professori di seconda fascia devono essere in possesso dei valori soglia per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
In difetto di consistenza numerica di componenti appartenenti al settore concorsuale, la scelta può avvenire all'interno del macrosettore purché in possesso dei valori soglia in uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore, nel rispetto dei requisiti precedentemente indicati.

2. Ai sensi della Raccomandazione 11/03/2005 n. 251 della Commissione delle Comunità Europee e ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, nella costituzione della Commissione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere, salvo motivato impedimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, individua il componente designato della Commissione, inquadrato nell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare indicato nel bando, appartenente anche ad altro Dipartimento ovvero altro Ateneo, e propone una rosa di quattro nominativi, nell'ambito della quale saranno individuati gli altri due componenti mediante sorteggio pubblico. Per garantire la rappresentanza di genere e la presenza di almeno un professore di prima fascia all'interno della Commissione, la rosa dei quattro nominativi dovrà contenere aspiranti Commissari in pari numero di genere e almeno due professori di prima fascia.
4. In caso di membri in ruolo presso Atenei stranieri, individuati tra i docenti in possesso di un'elevata qualificazione scientifica, anche a livello internazionale, riconosciuta nell'ambito della comunità scientifica di riferimento, il Consiglio di Dipartimento, presa visione del curriculum vitae, fornisce un adeguato riscontro nella deliberazione dell'elevato profilo scientifico, della congruità del curriculum scientifico e della riconducibilità delle attività degli aspiranti commissari al settore concorsuale o al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione. Inoltre, attesta la corrispondenza del ruolo ricoperto all'estero con il ruolo dell'ordinamento italiano sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere.
5. Della Commissione non possono far parte coloro che:
 - a. hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010;
 - b. hanno pubblicato meno di tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni;
 - c. sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - d. sono componenti del CUN, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 16 gennaio 2006, n. 18;
 - e. sono componenti di Commissioni in carica delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, fatta eccezione per i commissari che sono stati nominati per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
 - f. sono stati nominati nello stesso anno solare in due Commissioni locali dell'Università degli Studi dell'Insubria relative a posti sia di professore che di ricercatore, eventualmente estendibile a tre Commissioni per i settori di ridotta consistenza numerica o in caso di indisponibilità di commissari in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1;
 - g. hanno rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili: la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.Ciascun Commissario rilascerà apposita dichiarazione sull'assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi.
6. L'Ufficio competente ricevute le proposte, procede al sorteggio con modalità che garantiscano la trasparenza e la pubblicità della procedura. La rosa viene ordinata secondo l'ordine alfabetico per cognome e nome e a ciascun nominativo è assegnato un numero cardinale fra 1 e 4. La Commissione sarà, quindi, formata scorrendo la sequenza numerica fino a raggiungere il numero dei componenti da nominare; qualora non venga assicurata la rappresentanza di genere e la presenza di almeno un professore di prima fascia, in relazione al componente designato dal Dipartimento, la sequenza viene ulteriormente scorsa.
7. La nomina è disposta con decreto del Rettore pubblicato all'Albo Ufficiale e nel sito web di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.

Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

8. La Commissione nella prima riunione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.

La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

9. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore.

In caso di rinuncia o dimissioni dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista secondo la sequenza numerica estratta, in caso di rinuncia o dimissioni del membro designato il Dipartimento interessato propone un nuovo componente.

In caso di esaurimento della rosa dei sorteggiati, la Commissione è individuata con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 3 e 6.

Art. 8 - Selezione

1. La valutazione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN.

2. La Commissione, durante la prima riunione, prima di avere preso conoscenza dei nominativi dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione, a garanzia del principio di imparzialità, individua i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica.

I criteri stabiliti dalla Commissione sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e nel sito web istituzionale dell'Ateneo.

Successivamente la Commissione Giudicatrice effettua una valutazione preliminare ai fini dell'ammissione alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La discussione in seduta pubblica, funzionale alla valutazione complessiva, può avvenire in modalità telematica nel rispetto delle linee guida di Ateneo.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di un'eventuale prova orale volta ad accertare esclusivamente l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, che avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

Dopo la discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.

Al termine dei lavori, la Commissione redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica ed individua il vincitore della selezione.

A parità di punteggio si farà riferimento agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

La graduatoria di merito può essere utilizzata nei seguenti casi:

- rinuncia alla chiamata da parte del vincitore;
- mancata assunzione in servizio;

- risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

In tali casi, il Dipartimento ha la facoltà di formulare una nuova proposta di chiamata.

La graduatoria di merito può essere, altresì, utilizzata per la copertura di un nuovo posto nel medesimo gruppo scientifico disciplinare o settore concorsuale e settore scientifico disciplinare per esigenze del Dipartimento che ha bandito oppure da altri Dipartimenti interessati.

In tutti i casi previsti, la graduatoria di merito è valida per 24 mesi dall'approvazione degli atti.

Art. 9 - Termini del procedimento

1. La Commissione deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti con provvedimento motivato alla Commissione, assegnandole un nuovo termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna.

2. Il Decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria è pubblicato nell'Albo Ufficiale e nel sito web istituzionale di Ateneo.
3. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 10 - Proposta di chiamata

1. Al termine dei lavori della Commissione Giudicatrice, informato il Direttore di Dipartimento e, per i settori di area medica, anche il Presidente della Scuola di Medicina, il Consiglio di Amministrazione delibera la chiamata del candidato vincitore e autorizza la stipula del contratto di lavoro entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'Ateneo non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo settore concorsuale o gruppo scientifico disciplinare in relazione al Dipartimento interessato.
3. Il termine per la stipula del contratto di cui al precedente comma 1 non si applica nel caso in cui il decorso dei predetti novanta giorni non sia imputabile ad inerzia dello stesso Ateneo, come ad esempio:
 - a) la rinuncia o la mancata assunzione in servizio da parte del vincitore;
 - b) la necessità di preavviso per risoluzione di altro rapporto di lavoro;
 - c) il protrarsi dell'iter per il convenzionamento con il Sistema Sanitario Nazionale;
 - d) il tardivo riconoscimento del titolo accademico straniero da parte dell'Autorità competente.

Art. 11 - Chiamata diretta di ricercatori a tempo determinato

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento, può autorizzare la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005.
2. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati sono identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e il Consiglio Universitario Nazionale.
3. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni previste dai singoli Programmi di ricerca, al ricercatore si applica il trattamento giuridico ed economico dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 12 - Rapporto di lavoro

1. L'Amministrazione, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito.
Il contratto di diritto privato di durata sessennale, non rinnovabile, che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e prevede lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) attività di ricerca scientifica e attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti;
 - b) attività assistenziale, ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca, previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
 - c) partecipazione alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) possibilità di assumere funzioni di responsabilità di progetti di ricerca;
 - e) partecipazione alle attività del Dipartimento, ai Consigli di Corso di Studio e ad altre attività che prevedono la presenza di ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) secondo le modalità disciplinate dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca delle attività del ricercatore a tempo determinato si applicano le previsioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge n. 240/2010.
L'autocertificazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro elettronico delle lezioni che, dopo l'approvazione del Responsabile della struttura ove afferisce l'attività, viene automaticamente archiviato nel fascicolo personale digitale.
3. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.
4. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari.
5. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto. Alle ricercatrici in maternità si applica l'art. 24, comma 9 ter, della Legge n. 240/2010.
6. L'Ateneo adempie agli obblighi di comunicazione al servizio per l'impiego competente per territorio, ai sensi dell'art. 1 comma 1180 della Legge n. 296/2006 e s.m.i..
Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 a carico dell'Ateneo.
7. I ricercatori assunti con regime di tempo pieno possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito previa domanda da presentare al Rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
8. Ai Ricercatori può essere concesso dal Rettore, su istanza dell'interessato e previo parere del Consiglio di Dipartimento, un periodo di congedo per motivi di studio e/o ricerca funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto, della durata massima di sei mesi per una sola volta. Al termine del periodo di congedo il ricercatore è tenuto a presentare una dettagliata relazione al Consiglio di Dipartimento, nel quale illustra i risultati raggiunti con riferimento alle tematiche di ricerca oggetto del contratto.
9. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione svolta dai ricercatori a tempo determinato concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo di Funzionamento Ordinario.

Art. 13 - Periodo di prova

1. Il ricercatore è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo

del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

Art. 14 - Incompatibilità

1. Il conferimento dei contratti di cui al presente regolamento è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca e contratti di ricerca anche presso altre Università o Enti Pubblici di Ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 comma 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore universitario e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito, e la normativa prevista per i ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibile e non diversamente disciplinato.
3. Per il regime autorizzatorio, a seconda del regime di impegno a tempo pieno o definito, si applica quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
4. Per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 15 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo dei ricercatori a tempo determinato è determinato in misura pari al 120% del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
Non è previsto alcun compenso aggiuntivo per attività didattica frontale svolta presso l'Ateneo oltre il limite minimo di cui al precedente articolo 3 del Regolamento.
2. Nel caso di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ai titolari di contratti di cui sopra spetta inoltre, il trattamento economico connesso all'attività assistenziale svolta.
3. Il trattamento economico è rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti stipendiali del personale in regime di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.
Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 16 - Chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia

1. Nell'ambito delle risorse disponibili nel budget di Ateneo per la programmazione del personale di cui all'art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010 e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta su istanza dell'interessato, formulata al Rettore e per conoscenza al Direttore di Dipartimento, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 nel settore concorsuale o gruppo scientifico disciplinare di inquadramento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010.
In coerenza con le previsioni del periodo precedente, il Consiglio di Dipartimento è tenuto a formulare la proposta di valutazione, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia

presenti, che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

L'avvio della procedura viene pubblicato per almeno 15 giorni all'Albo ufficiale e nel sito internet istituzionale di Ateneo.

2. La valutazione è svolta da una Commissione nominata con provvedimento rettorale, su proposta del Consiglio di Dipartimento, ed è composta da tre professori di prima fascia inquadrati nel gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione, di cui almeno uno nel settore scientifico disciplinare, appartenenti ai ruoli di Atenei diversi tra loro, anche stranieri, in possesso dei valori soglia per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

La composizione della Commissione deve rispettare le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 7 dell'art. 7 del presente Regolamento. Inoltre, non possono far parte della Commissione coloro che sono stati nominati componenti della Commissione della procedura di selezione da ricercatore in tenure track, bandita ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, all'esito della quale è stato stipulato il contratto con il ricercatore che verrà valutato per il passaggio a professore associato.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e hanno effetto solo dopo il provvedimento rettorale di accettazione. In caso di rinuncia o dimissioni, il Dipartimento interessato propone un nuovo componente.

La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione deve concludere i lavori entro i termini previsti dall'art. 9, comma 1 del presente Regolamento.

3. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nell'ambito dei criteri fissati con i decreti ministeriali di cui all'art. 21, comma 3, del presente Regolamento.

È previsto lo svolgimento di una prova didattica, anche con la possibilità di utilizzare la modalità telematica. Tale prova consisterà nel tenere una lezione su un tema scelto dal candidato all'interno di una terna, stabilita dalla Commissione, su argomenti rientranti nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. La terna proposta dalla Commissione sarà resa nota al candidato, per il tramite degli uffici competenti, almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa. Il candidato comunicherà alla Commissione il tema prescelto il giorno stesso della prova. La data, l'orario e le modalità di svolgimento della prova sono pubblicizzate sul sito internet di Ateneo con valore di notifica a tutti gli effetti.

4. In caso di esito positivo della valutazione, la chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di esito negativo della valutazione, il ricercatore può presentare istanza di valutazione per la successiva annualità di contratto e verrà valutato da una Commissione in diversa composizione rispetto alla precedente, formata secondo quanto previsto dal presente articolo.

Nel caso in cui la valutazione avvenga nel corso dell'ultimo anno di contratto, l'inquadramento nel ruolo di professore associato avviene, senza soluzione di continuità, il giorno successivo alla scadenza del contratto.

Art. 17 - Mobilità

1. In caso di cambiamento di sede, ai sensi dell'art. 7 comma 4 della Legge n. 240/2010, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza conservano la titolarità di progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 18 - Cessazione

1. La conclusione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione anche provvisoria del contratto.
La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dal Dipartimento di afferenza. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo lavorato.
Il ricercatore che intende recedere dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni, salvo il caso in cui sia assunto in altro ruolo presso l'Ateneo. In caso di mancato preavviso al ricercatore è trattenuto un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non lavorato.

Art. 19 - Procedure d'urgenza

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può stabilire l'applicazione di una tempistica ristretta per lo svolgimento delle procedure di selezione per posizioni di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) da attivare nell'ambito di finanziamenti esterni di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento o su finanziamenti straordinari ministeriali o europei che prevedano termini tassativi per l'assunzione non compatibili con quelli ordinari previsti dal presente Regolamento.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti, o comunque acquisiti, sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati personali relativa alle attività previste dal presente Regolamento.

Art. 21 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.
2. Nelle more di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 1, del presente Regolamento si applica il D.M. n. 243/2011.
3. Ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, si applica il D.M. n. 344/2011 per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) che hanno stipulato il contratto fino al 29 ottobre 2024. Per coloro che hanno stipulato il contratto a partire dal 30 ottobre 2024, la valutazione sarà effettuata ai sensi del D.M. n. 1658/2024.
4. I programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'art. 10, comma 2, del presente Regolamento sono individuati dal D.M. n. 919/2022.
5. Fino al 31 dicembre 2026 l'Università degli Studi dell'Insubria riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010 o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022.
L'Ateneo potrà, quindi, bandire procedure riservate a candidati in possesso dei suddetti requisiti.
6. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato in



tenure track (RTT), è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. La valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

7. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento un periodo di servizio pari a due anni.
8. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 6-bis, (gruppi scientifico disciplinari) della Legge 29/06/2022, n. 79 di conversione del D.L. 30/04/2022, n. 36, le chiamate dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) avvengono sulla base dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari di cui al D.M. n. 855/2015.